

***Co.Re.Com. Cal/Ro***

**DELIBERAZIONE N.180**

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Caparelli Xxxxx c/ Telecom Italia xxx.

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

nella seduta del giorno 11/09/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 20 maggio 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 23330, con cui il Sig. Caparelli Xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 27 maggio 2013 (prot. n. 24461), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

L'istante, sig. Caparelli Xxxxx, titolare dell'utenza residenziale fissa con numero xxxxx, attivo con la società Telecom Italia xxx, ha chiesto la definizione della controversia in corso con detto operatore, lamentando l'interruzione/sospensione del servizio voce dal 28 gennaio 2013 al 27 marzo 2013 e precisando che, a causa di detta interruzione, si è determinato a richiedere la disdetta del contratto.

In relazione alla su richiamata controversia è stato promosso un tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale redatto in data 16 maggio 2013, alla presenza di entrambe le parti.

L'istante chiede a questo Co.Re.Com. un provvedimento di definizione della controversia che condanni l'operatore al pagamento, in suo favore, di un indennizzo pari ad € 2.000,00 per il disservizio subito.

La società Telecom Italia, nella memoria di difesa, tempestivamente prodotta, respinge ogni addebito, rappresentando che il cliente è stato già indennizzato con storno di € 34,40 per il conto 1/2013 (per 5 giorni di ritardata riparazione guasto, dal 16 al 25 febbraio 2013) e con un ulteriore indennizzo di € 61,92, per ritardata riparazione guasto, dal 23 gennaio al 7 febbraio 2013.

Allega documentazione probatoria a supporto della propria posizione.

### **Motivi della decisione**

#### **1. In tema di rito.**

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che le parti hanno, entrambe, aderito al tentativo di conciliazione, senza raggiungere alcun accordo.

Nel corso del procedimento di secondo grado si è omessa l'audizione delle parti, perché ritenuta ininfluyente, e la questione è stata portata in decisione.

## 2. Riguardo al merito.

L'odierno ricorrente lamenta alcuni periodi di interruzione/sospensione del servizio voce sulla propria linea telefonica; per il che, avanza richiesta di indennizzo.

Preliminarmente, risulta provato che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di servizi telefonici di rete fissa, in modalità RTG, profilo Voce Senza Limiti, e che la linea risulta cessata, su richiesta del ricorrente, con effetto dall' 8 aprile 2013.

Telecom ha ammesso che, nei periodi di cui in premessa, si sono verificati due episodi di guasto sulla linea in questione, in relazione ai quali l'istante è stato già indennizzato, come ampiamente documentato in atti.

Quanto alla richiesta di ulteriore indennizzo, la società resistente respinge ogni addebito, precisando che il ricorrente, finché è stato utente Telecom, pagava abitualmente le fatture in ritardo (donde alcune sospensioni della linea causa mancato pagamento) e che permangono, a carico del medesimo, alcuni insoluti relativi ai conti x/2013 e x/2013.

Le controdeduzioni dell'operatore risultano confermate da ampia e circostanziata documentazione probatoria, sicché, in ragione di quanto appena espresso, considerato che la società Telecom Italia ha già provveduto ad indennizzare il ricorrente per i disservizi subiti e che la liquidazione del maggior danno esula dalle competenze di questo Comitato, stante il disposto di cui all'art. 19, commi 4 e 5 della Delibera 173/07/Cons, si deve concludere per il rigetto dell'odierno ricorso.

## 3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) Il rigetto della richiesta di indennizzo avanzata dal sig. Caparelli Xxxxx con l'odierna istanza di definizione della controversia, preso atto che, per i disservizi indicati in premessa, il ricorrente è già stato indennizzato dall'operatore resistente;
- 2) Resta salva la possibilità per il ricorrente di avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

**I Componenti**

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

**Il Presidente**

F.to Prof. Alessandro Manganaro

**V. Il Direttore**

F.to Avv. Rosario Carnevale